



**ORDINANZA N. 129/2023 DEL 29/11/2023**

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE  
PORTO DI ANCONA**

**DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA PER IL DEPOSITO E LA  
MOVIMENTAZIONE DI INGOMBRANTI E PESANTI MODULI**

**AREA DI MQ 1.367,10 DAL 30/10/2023 PER 30 GIORNI FINO AL 29/11/2023 E**

**ULTERIORI 60 GIORNI FINO AL 27/01/2024 RIDOTTI A MQ. 1.152,27**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;



- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 114/2023 in data 30/10/2023 con cui è stato autorizzato l'utilizzo di un'area demaniale di mq. 1.367,10 fino al 29/11/2023;
- VISTA** la comunicazione della società Frittelli Maritime Group S.p.a." – C.F./P.IVA 01023760422, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. E-18816-07/11/2023 con cui ha richiesto l'utilizzo dello spazio demaniale per l'intero periodo di 90 giorni inizialmente previsto in rela-



zione alla previsione di sosta di circa 60 giorni della merce da movimentare, successivamente modificata con nota assunta al prot 20118 del 29/11/2023 (con particolare riferimento ad esigenze collegate a project shipment);

**VISTE**

le valutazioni rispettivamente partecipate dalla Divisione security e safety, in occasione del precedente procedimento, nonché dalla Direzione tecnica di questo Ente, pervenute in data 10/11/2023, con prescrizioni già riportate nel corpus dispositivo dell'Ordinanza n. 114/2023, integralmente confermate dal presente provvedimento ordinamentale;

**RITENUTO**

allo stato attuale, sulla scorta della documentazione acquisita, di poter assentire il deposito temporaneo per il periodo originariamente domandato, ovvero sino alla data del 27/01/2024, con riduzione dell'area da mq. 1.367,10 a mq. 1.152,27 (ml. 195,30x5,90) come da integrazione assunta al prot. 19045 del 10/11/2023, in relazione alle esigenze eccezionali sopra rappresentate ed all'attuale inidoneità delle ulteriori aree assentite in concessione ad ospitare moduli con le caratteristiche specificate nell'istanza di cui sopra, sia in ragione dei tempi necessari per conseguire i permessi di transito sulla viabilità pubblica, come sopra evidenziato;

**CONSIDERATA**

l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfabile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati per le ragioni sopra rappresentate;

**TENUTO CONTO**

che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inidonei nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;

**CONSIDERATO**

che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

**CONSIDERATO**

che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;



**RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

A decorrere dalla data della presente viene estesa la durata dell'Ordinanza Presidenziale n. 114/2023, fino alla data del 27/01/2024, con riduzione dell'area di mq. 1.367,10 (ml. 195,30x7,00) a mq. 1.152,27 (ml. 195,30x5,90), come da planimetria allegata, e sarà destinata in via eccezionale e temporanea al deposito di ingombranti e pesanti moduli in attesa di trasporto a destinazione finale, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata con titoli portanti nn. 1C/2019 e 2D/2019.

### **TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA**

#### **Art. 1**

Resta fermo quanto già previsto con l'Ordinanza Presidenziale n. 114/2023, le cui prescrizioni con la presente si intendono richiamate.

#### **Art. 2**

L'impresa portuale Frittelli Maritime Group s.p.a. dovrà provvedere l'adozione dei necessari accorgimenti operativi affinché non abbiano a verificarsi danni alle sovrastrutture di pavimentazione sia limitrofe alla banchina oggetto di sbarco della merce che lungo il percorso interessato dal trasferimento della merce, nonché nell'area di deposito prevista.

#### **Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 29/11/2023

**Il Presidente**  
**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**  
**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)